

Codice A2205B

D.D. 10 febbraio 2026, n. 168

"Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Oltre Collina Torinese" con sede in Chieri (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 168/A2205B/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Oltre Collina Torinese” con sede in Chieri (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

l’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Oltre Collina Torinese” si è costituita in data 30/06/2025 con atto a rogito del Dott. Matteo Martelli, coadiutore temporaneo della Dott.ssa Francesca Ciluffo, notaio in Torino, nominato con provvedimento Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo del 16/04.2025, rep. n. 5855, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 24/09/2025 al n. 34537 serie 1T;

il Presidente dell’Associazione in oggetto, con sede in Chieri (TO), Via Palazzo di Città, 10 C.F. 94092480014, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 58209 del 12/11/2025;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo dell’ *“aggregazione di una o più Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili, volte all’autoconsumo di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 199/2021, attuativo della Direttiva UE RED II e del TIAD, approvato da ARERA con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che l’Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto a costituire, come attestato da apposita dichiarazione scritta, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, e puntualmente allegata all’istanza di riconoscimento, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1607 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Oltre Collina Torinese" con sede in Chieri (TO), Via Palazzo di Città 10. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE OLTRE
COLLINA TORINESE"**

INDICE

<u>TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO</u>	3
<u>ARTICOLO 1.</u>	3
<u>ARTICOLO 2.</u>	3
<u>ARTICOLO 3.</u>	3
<u>ARTICOLO 4.</u>	3
<u>TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	5
<u>ARTICOLO 5.</u>	5
<u>TITOLO III - ASSOCIATI</u>	6
<u>ARTICOLO 6.</u>	6
<u>ARTICOLO 7.</u>	7
<u>ARTICOLO 8.</u>	7
<u>TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI</u>	8
<u>ARTICOLO 9.</u>	8
<u>ARTICOLO 10.</u>	8
<u>ARTICOLO 11.</u>	9
<u>ARTICOLO 12.</u>	9
<u>ARTICOLO 13.</u>	9
<u>ARTICOLO 14.</u>	9
<u>ARTICOLO 15.</u>	10
<u>ARTICOLO 16.</u>	10
<u>ARTICOLO 17.</u>	11
<u>ARTICOLO 18.</u>	11
<u>TITOLO V – NORME GENERALI</u>	13
<u>ARTICOLO 19.</u>	13
<u>ARTICOLO 20.</u>	13

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

Articolo 1.

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'Associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE OLTRE COLLINA TORINESE", di seguito CER o l'Associazione.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale pro tempore vigente.

Articolo 2.

1. L'Associazione ha sede in Chieri (TO).



103.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo Articolo 13.

Articolo 4.

1. Lo scopo e l'oggetto della CER è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal D.M. n. 414/2023, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa pro tempore vigente. In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare uno o più sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso. L'obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, anche mediante la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, e non di realizzare profitti finanziari. Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO2 e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.
2. L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia;
 - la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
 - il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
 - lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di

- nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri associati;
 - il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo;
 - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazioni e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o distribuzione compatibilmente con la normativa vigente.
3. Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.
 4. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'Articolo 4 c.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.
 5. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
 6. Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.
 7. La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'Articolo 9.
 8. Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 5.

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;
 - beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - quota di iscrizione versata dagli associati;
 - eventuali donazioni, contributi o lasciti;
 - eventuali fondi di riserva;
 - versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio

Direttivo;

- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
 3. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli associati entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 6.

1. Possono essere associati persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo Settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196,
Ai sensi dell'art. 31, co.1, lett. b. e d. del d.lgs 199 del 2021, i poteri di controllo fanno capo esclusivamente agli associati che sono situati nei territori in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della comunità energetica rinnovabile per la condivisione di energia elettrica.
2. La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno della CER di cui all'Articolo 19, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto.
3. Gli associati si distinguono in:
 - fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
 - ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione.
4. Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'Articolo 6 c.3, e per configurazione di appartenenza, sulla base delle previsioni di dettaglio previste dal Regolamento interno della CER.
5. La qualifica di associato dà diritto a:
 - partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
 - partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato;
 - essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
 - partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e

disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;

- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza.

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

6. All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.
7. Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'Articolo 6 c.1, l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa pro tempore vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'Articolo 6 c.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa pro tempore in vigore.

Articolo 7.

1. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea degli associati con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'Articolo 11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.
2. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.
3. È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8.

1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, perdita dei requisiti di cui all'Articolo 6 c.1, recesso o esclusione nei casi di cui all'Articolo 7 c.2.
3. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto



o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune, fermi restando, in caso di recesso, il riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 9.

1. Gli organi della CER sono:
 - - l'Assemblea degli associati;
 - - il Consiglio Direttivo;
 - - il Presidente;
 - - il Vicepresidente.

Articolo 10.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.
2. Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente entro il 30 (trenta) settembre mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo e data della riunione e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea. Tale documentazione è sempre consultabile presso la sede dell'Associazione dagli associati e dagli organi dell'Associazione.
4. È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;
 - b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. In situazioni eccezionali, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua

assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 11.

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, fermo restando il necessario voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, fermo restando il necessario voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori.

Articolo 12.

1. Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari regolarmente iscritti nel Registro degli associati. I votanti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati tramite delega, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.
2. L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e sulle linee guida generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie e quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.
3. L'Assemblea elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica, fermo quanto previsto al successivo Articolo 14.

Articolo 13.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14.

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, in numero dispari da un minimo di 9 (nove) fino a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea degli associati, secondo quanto precisato dai commi successivi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti, anche più volte.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione

- dell'Associazione e la sua composizione è espressione degli associati fondatori.
3. La composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo, in cui sono rappresentati gli associati di ogni tipologia, deve prevedere che, in caso di 9 (nove) membri complessivi, almeno 6 (sei) siano di nomina degli associati fondatori e che, in caso di 11 (undici) membri complessivi, almeno 7 (sette) siano di nomina degli associati fondatori.
 4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora designato da un associato fondatore costituito da un Comune, decade dalla sua funzione qualora l'Amministrazione comunale di cui è espressione -per qualsivoglia ragione o causa- non sia più in carica ovvero non venga rieletta. La decadenza non opera in automatico, ma solo previa dichiarazione di decadenza ad opera del Comune de quo. Il membro del Consiglio Direttivo decaduto avrà una proroga di poteri fino al perfezionamento della nomina del suo sostituto con il meccanismo di cui all'Articolo 14 c.5.
 5. Salvo quanto previsto all'Articolo 14 c.4, qualora un consigliere venga meno, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede a sostituirlo nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi, chiedendone convalida alla prima Assemblea. La sostituzione dovrà comunque essere operata entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'avverarsi dell'evento che abbia fatto comportato il venir meno i della carica di membro del Consiglio Direttivo.
 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 15.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.
3. All'atto di nomina il Consiglio Direttivo delega al Presidente i poteri ed i compiti di ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
 - aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente;
 - effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi;
 - nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Tutte le cariche associative, ivi inclusa quella di componente del Consiglio Direttivo, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese rendicontate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 16.

1. Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:
 - eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, secondo quanto previsto al successivo Articolo 17;
 - mantenere aggiornato il Registro degli associati valutando le richieste di ammissione alla CER;
 - effettuare proposte in merito alla esclusione di un associato dalla CER;
 - redigere il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo;
 - stabilire la quota associativa alla CER;
 - approvare il Regolamento interno della CER e l'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'Articolo 19;
 - approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER e dall'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'Articolo 19;
 - deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto;
 - affidare consulenze, incarichi e servizi di gestione stabilendo i relativi compensi, nei limiti di legge;
 - nominare un eventuale Comitato tecnico-scientifico, avente funzioni consultive a supporto della CER, composto da un massimo di cinque membri scelti fra professori universitari, ricercatori, professionisti o esperti di comprovata competenza scientifica in materia ambientale ed energetica. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito.

Articolo 17.

1. Il Presidente viene eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Il suo mandato termina in corrispondenza della scadenza della carica del Consiglio Direttivo ogni quattro anni e può essere eletto anche più volte.
2. Sono compiti del Presidente, che è legale rappresentante della CER:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verificare il rispetto dello Statuto;
 - presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 18.



Il Presidente, quale legale rappresentante della CER, è il suo Referente. Il Presidente può conferire, con mandato senza rappresentanza di durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, il ruolo di Referente a un produttore che sia membro della CER, oppure a un cliente finale che sia membro della CER, oppure a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione e che sia una ESCO certificata in base alle disposizioni normative di settore. Di tale nomina viene informato il Consiglio Direttivo.

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato individuato nel Presidente, il quale potrà delegare ad altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di legge e di regolamento vigenti, la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE. Allo stesso soggetto delegato responsabile del riparto sono affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

TITOLO V – NORME GENERALI

Articolo 19.

1. Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati e la tenuta del Registro degli Associati di cui all'Articolo 6, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinarne il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.
2. Il presente Statuto recepisce quanto previsto dal decreto ministeriale dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di incentivi (D.M. 7 dicembre 2023, n. 414), e anche il Regolamento della CER stabilisce in conformità al citato decreto, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentari rispetto alle soglie indicate nel decreto stesso e nelle sue regole attuative, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

Articolo 20.

1. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o tra gli associati e l'Associazione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad

oggetto la qualifica di associato, che non siano bonariamente risolte, sono attribuite in via esclusiva al Tribunale di Torino.

